



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“ D. A. AZUNI” Buddusò (SS)

con sedi associate in Pattada e Alà dei Sardi

Cod.Min. SSIC80600X C.F. 81000450908

e-mail ssic80600x@istruzione.it ssic80600x@pec.istruzione.it tel. 079.714035

Vista la pubblicazione in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 della delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale viene recepito l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

tenuto conto che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, devono stilare un apposito protocollo di intesa per l'individuazione del numero dei lavoratori tenuti alla garanzia dei servizi minimi ed i criteri di individuazione degli stessi; si stipula il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GARANZIA DEI SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO

Art. 1

Tenuto conto della tipologia di questa istituzione scolastica, si individuano le seguenti prestazioni indispensabili da assicurare da parte del personale docente amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola e i relativi contingenti in applicazione della legge 146/90, e dell'accordo nazionale di cui al paragrafo precedente.

- per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a1) scrutini ed esami è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: tutti i docenti necessari coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
 - a) tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10 , comma 6, lett. d) ed e), n. 1 assistente amministrativo, n.1 collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;
 - b) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a2) refezione, è indispensabile la presenza della seguente figura professionale: 4 collaboratori scolastici; il contingente minimo adeguato sarà definito soltanto a seguito di esplicita non adesione allo sciopero del personale docente del plesso interessato.
 - c) per garantire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. d1) pagamento stipendi, pensioni e contributi previdenziali, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: Direttore dei servizi generali ed amministrativi e n.1 assistente amministrativo.

Il Dirigente Scolastico individuerà i nominativi del personale tenuto a garantire i servizi minimi di cui sopra e in funzione dei settori lavorativi, utilizzando i seguenti criteri:

- disponibilità individuale.
- turnazione alfabetica, con estrazione all'inizio dell'anno scolastico della lettera da cui far partire la turnazione.

Art. 2

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 dell'accordo 2 dicembre 2020, In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, (non è obbligatorio comunque esprimere la propria posizione). La dichiarazione non di adesione/ adesione è irrevocabile, quest'ultima fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed, fermo restando quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo, che sancisce:

Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile;

a tal fine il dirigente scolastico, nella comunicazione di individuazione deve riportare il testo integrale del comma 4 dell'art. 3 dell'accordo 2 dicembre 2020.

Nel caso un plesso non venga aperto a causa di sciopero totale dei collaboratori scolastici, i docenti che si presenteranno in servizio devono attestare la presenza a scuola comunicandolo al dirigente tramite il referente di plesso o il docente più anziano per evitare di essere considerati in sciopero.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'accordo nazionale, dopo la stipula del presente protocollo di intesa, redige ed emana apposito regolamento in materia.

DATA

PER LA PARTE PUBBLICA IL DIRIGENTE SCOLASTICO Simonetta Fadda



OOSS

FLCCAIL *Theresa Saba*

CISL SCUOLA *Lavinia Catta*

UIL SCUOLA *F. Fadda*

Anief *Yrallope*

